

## **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



### **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1773 DEL 09/10/2025

#### **O G G E T T O**

RITORNO DELIBERATIVO RELATIVO AL CONTRATTO CON STRUTTURA PRIVATA NON ACCREDITATA ANVI MEDICA S.A.S. DI MICHELI NAZZARENO DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD) PER ATTIVITÀ A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE NELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA PLASTICA, AI SENSI DELL'ART. 91 COMMA 5 DEL CCNL DEL 23 GENNAIO 2024 – AREA SANITÀ.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 1812/25

Il Direttore dell’U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

Con deliberazione n. 1497 del 28/08/2025 questa Azienda U.L.SS. aveva approvato la stipula del contratto per lo svolgimento dell’attività a pagamento a carattere occasionale, ai sensi dell’art. 91 co. 5 del C.C.N.L. del 23.01.2024 dell’Area Sanità e dell’art. 36 del vigente regolamento aziendale in materia di A.L.P.I., di cui alla deliberazione U.L.SS. n. 304/2023, del dr. Sartore Leonardo tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e la Struttura privata non accreditata ANVI MEDICA S.A.S. di MICHELI NAZZARENO di Carmignano di Brenta (PD), per il periodo decorrente dal 01/09/2025 al 31/08/2026.

Con successiva nota agli atti, il dr. Sartore Leonardo aveva chiesto l’inserimento di prestazioni non previste nella delibera iniziale. Pertanto, alla luce di tali indicazioni, con delibera n. 1693 del 26/09/2025 si era provveduto a modificare l’elenco delle prestazioni erogabili presso la Struttura stessa.

Per un mero errore materiale era stata riportata, nel contratto, la sede operativa errata in via Taranto, 7 - 35010 Carmignano di Brenta (PD) anzichè via Copernico, 2 - 35013 Cittadella (PD).

In ragione di quanto esposto, si propone pertanto di approvare il contratto allegato per lo svolgimento dell’attività a pagamento a carattere occasionale tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e la Struttura privata non accreditata ANVI MEDICA S.A.S. di MICHELI NAZZARENO di Carmignano di Brenta (PD), riportante la sede operativa corretta e l’elenco delle prestazioni aggiornato.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

**IL DIRETTORE GENERALE**

**DELIBERA**

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il contratto per lo svolgimento dell’attività a pagamento a carattere occasionale, ai sensi dell’art. 91 co. 5 del C.C.N.L. del 23.01.2024 dell’Area Sanità e dell’art. 36 del vigente regolamento aziendale in materia di A.L.P.I., nella disciplina di Chirurgia Plastica del dr. Sartore Leonardo, che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale riportante la sede operativa corretta e l’elenco delle prestazioni aggiornato;
2. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente;
3. di dare atto che l’incasso derivante dalla stipula del contratto in argomento verrà imputato ai ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia del Bilancio sanitario conto 5108000015;
4. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

---

**CONTRATTO PER ATTIVITA' A PAGAMENTO A CARATTERE  
OCCASIONALE NELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA PLASTICA**

**TRA**

L'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" (di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8") –  
con sede e domicilio fiscale in Viale Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza codice fiscale e P.  
IVA 02441500242, nella persona del legale rappresentante, Direttore Generale  
Patrizia Simionato (nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20.02.1965 Cod. Fisc. SMN  
PRZ 65B60 C111S)

**E**

La Società **ANVI MEDICA S.A.S. di MICHELI NAZZARENO** (di seguito  
denominata anche "Struttura Sanitaria") con sede legale in via Taranto 7 - 35010  
Carmignano di Brenta (PD) e sede operativa in via Copernico 2 – 35013 Cittadella  
(PD) - codice fiscale e P. IVA 05338550287, nella persona del legale rappresentante  
Micheli Nazzareno (nato a Fabriano (AN) il 03/08/1945 - Cod. Fisc.  
MCHNZR45M03D451Q).

**PREMESSO CHE**

- l'art. 15 quinque, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 502/92, **l'art. 91 comma 5** del  
CCNL 23.01.2024 Area Sanità nonché l'art. 9 del D.P.C.M. 27/3/2000, prevedono  
la possibilità per i Dirigenti Medici, che hanno optato per il rapporto di esclusività,  
di partecipare ai proventi di attività, richiesta a pagamento dai singoli utenti e  
svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture  
di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra Struttura Sanitaria  
privata non accreditata, previo contratto dell'U.L.SS. n. 8 con le predette Aziende  
e/o Strutture;  
- la D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 all'allegato A paragrafo 3) ha ridefinito la

disciplina delle consulenze a carattere occasionale, precisando che:

“ ..(omissis) in ragione del vincolo della occasionalità, l’azienda deve fissare il

limite massimo di attività di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre  
attività svolte”.

- con delibera n. 1836 del 02/11/2023 l’U.L.SS. n. 8 ha fissato a 200 il limite  
massimo di prestazioni che ciascun dirigente potrà effettuare all’interno dei n. 2  
accessi mensili, ovvero n. 22 nell’arco dell’anno;

- la Struttura Sanitaria, ha chiesto di stipulare un contratto per poter usufruire  
occasionalmente di prestazioni ambulatoriali specialistiche da parte del dr. Sartore  
Leonardo, dirigente medico dipendente dell’U.L.SS. n. 8;

- la Struttura Sanitaria dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio  
di attività sanitaria e di non essere accreditata con il S.S.N. (come da dichiarazione  
agli atti);

- la Struttura Sanitaria non è collegata né controllata da altra struttura sanitaria  
privata accreditata ai sensi dell’art. 2359 del c.c. (come da dichiarazione agli atti);

- per la Struttura Sanitaria il presente contratto con l’U.L.SS. n. 8, non costituisce  
accreditamento.

### **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 - Oggetto**

Su richiesta dei singoli utenti della Struttura Sanitaria il dr. Sartore Leonardo,  
dipendente dell’U.L.SS. n. 8 che ha optato per il rapporto esclusivo, è autorizzato a  
partecipare ai proventi di attività a pagamento a carattere occasionale svolta presso la  
predetta Struttura Sanitaria nella disciplina di Chirurgia Plastica compatibilmente  
con le esigenze di servizio.

#### **Art. 2 – Modalità di Esecuzione**

L'attività a pagamento è a carattere occasionale e il dr. Sartore Leonardo è autorizzato a svolgere l'attività in argomento nel **limite massimo individuale di n. 200 prestazioni** da erogarsi all'interno dei **2 accessi mensili, ovvero 22 nell'arco dell'anno** così come disciplinato dalla D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 intendendosi ricompresi in tali limiti anche eventuali accessi/prestazioni effettuati presso altre strutture private non accreditate.

Va precisato altresì che la precitata D.G.R.V. n. 1314/2016 stabilisce che è esclusa per la Struttura Sanitaria la possibilità di tenere liste di prenotazione.

Il Dirigente Medico interessato, ferma restando la responsabilità individuale, svolge l'attività presso la Struttura Sanitaria in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dal CCNL dell'Area Sanità e dall'art. 14 Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 (Legge Europea orario di lavoro).

Durante l'attività non è ammesso l'uso del ricettario regionale.

### **Art. 3 – Condizioni Economiche**

L'U.L.SS. n. 8 stabilisce di comune accordo con il dr. Sartore Leonardo le prestazioni e tariffe indicate all'**allegato 2**.

### **Art. 4 – Adempimenti della Struttura Sanitaria**

La Struttura Sanitaria provvederà in proprio alla riscossione delle tariffe e **con cadenza mensile** si obbliga a comunicare all'U.L.SS. n. 8, esclusivamente mediante l'allegato "RIEPILOGO ACCESSI MENSILI" (**Allegato 1**), l'elenco analitico delle prestazioni erogate con l'orario di presenza presso la Struttura Sanitaria (data, orario di entrata e orario di uscita) dello specialista: detto documento dovrà essere controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura Sanitaria e dal Dirigente

Medico che, sotto la propria responsabilità, dichiara che le prestazioni riportate corrispondono a quelle effettuate.

#### **Art. 5 - Fatturazione**

L'U.L.SS. n. 8 sulla base del "riepilogo accessi mensili" di cui all'articolo precedente, emette fattura per l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate secondo le tariffe di cui al precedente art. 3. Il pagamento dovrà essere effettuato dalla Struttura Sanitaria, entro la scadenza e secondo le modalità indicate sulla fattura stessa.

L'U.L.SS. n. 8 erogherà il compenso al dirigente medico interessato dopo l'avvenuto incasso della fattura in argomento.

#### **Art. 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza**

La Struttura Sanitaria nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto dovrà assicurare lo specialista attraverso adeguata polizza a garanzia della responsabilità civile personale professionale con rinuncia da parte della Struttura Sanitaria e della propria Compagnia alla rivalsa e alla surrogazione nei confronti dell'U.L.SS..

La Struttura Sanitaria risponderà civilmente verso terzi (R.C.T.) ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del C.C. della condotta dolosa o colposa anche dello specialista dell'U.L.SS. n.8. Lo specialista dell'U.L.SS. n. 8 risponderà in ogni caso del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del C.C..

Per altre coperture assicurative quali I.N.A.I.L. la Kasko od altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento a carattere occasionale, sarà lo stesso specialista a dovervi eventualmente provvedere in proprio.

La Struttura Sanitaria dichiara inoltre di aver adottato tutte le misure idonee per la

protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

#### **Art. 7 – Trattamento dei dati personali**

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base

del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE

679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di

essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed

all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati

potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori

dell'Unione Europea qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli

adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione del presente

Contratto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente

normativa in materia. La Struttura Sanitaria nomina i Dirigenti Medici della U.L.SS.

n. 8 che svolgono le prestazioni specialistiche presso la propria sede persone

autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 679/2016

e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs.

101/2018. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei

dati personali, i Dirigenti Medici potranno accedere esclusivamente ai dati personali

strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui

processi produttivi della Struttura Sanitaria e su ogni altra informazione di cui

vengano a conoscenza a seguito dell'attività svolta presso la Struttura Sanitaria.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali

vigenti in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 8 - Durata**

Il presente contratto ha durata di un anno, con decorrenza dal **01/09/2025** al

**31/08/2026.** L'eventuale rinnovo dovrà essere preventivamente richiesto dalla Struttura Sanitaria e soggetto al perfezionamento di un nuovo contratto.

**Art. 9 – Foro competente**

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

**Art. 10 – Inadempimento e recesso**

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Le Parti si riservano il diritto di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 C.C. nel caso di inadempimento di una delle Parti in relazione alle obbligazioni previste e disciplinate dal presente contratto, mediante diffida ad adempiere con un termine non inferiore ai quindici giorni, decorsi i quali il contratto s'intende risolto di diritto.

**Art. 11 – Registrazione ed imposta di bollo**

Il presente contratto:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura Sanitaria, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

**Art. 12 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti

norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, lì

Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

ANVI MEDICA S.A.S.

Il Direttore Generale

di Micheli Nazzareno

Patrizia Simionato

Il Legale Rappresentante

Nazzareno Micheli

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile gli artt. 5 e 6.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, lì

Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

ANVI MEDICA S.A.S.

Il Direttore Generale

di Micheli Nazzareno

Patrizia Simionato

Il Legale Rappresentante

Nazzareno Micheli

## ALLEGATO 1 - RIEPILOGO ACCESSI MENSILI

Effettuati dal Dott. \_\_\_\_\_

Alla Direzione Amministrativa di Ospedale  
Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica"  
Email: [liberaprofessione@aulss8.veneto.it](mailto:liberaprofessione@aulss8.veneto.it)

Mese di \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_

Accesso del _____	Descrizione PRESTAZIONE	N. PRESTAZIONI	TARIFFA (cadauno)	TARIFFA
Orario ENTRATA				
Orario USCITA				

Accesso del _____	Descrizione PRESTAZIONE	N. PRESTAZIONI	TARIFFA (cadauno)	TARIFFA
Orario ENTRATA				
Orario USCITA				

TOTALE

Il sottoscritto legale rappresentante della Struttura e lo specialista sopra indicato dichiarano che le prestazioni sopraindicate corrispondono a quelle effettuate.

Il legale rappresentante  
(timbro e firma)

Lo Specialista  
(timbro e firma)

ALLEGATO 2			
DR. SARTORE LEONARDO			
Descrizione Prestazione	Tempo Medico	Tariffa U.L.SS.*	Tariffa Struttura**
INTERVENTO DI BLEFAROCALASI DX	60	925 €	€ 1.086,00
INTERVENTO DI BLEFAROCALASI SX	60	925 €	€ 1.086,00
DEMOLIZIONE DI LESIONE DELLA PALPEBRA DX	60	1.876 €	€ 2.201,00
DEMOLIZIONE DI LESIONE DELLA PALPEBRA SX	60	1.876 €	€ 2.201,00
INCISIONE DEL CANALE UDITIVO ESTERNO E DEL PADIGLIONE AURICOLARE	40	1.049 €	€ 1.231,00
INCISIONE DEL CANALE UDITIVO ESTERNO E DEL PADIGLIONE AURICOLARE	40	1.049 €	€ 1.231,00
INIEZIONE INTRAVENOSA ECO/FLEBOGUIDATA DI SOSTANZE SCLEROSANTI	10	90 €	€ 106,00
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI TESSUTO DELLA MAMMELLA SX	40	2.349 €	€ 2.756,00
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI TESSUTO DELLA MAMMELLA DX	40	2.349 €	€ 2.756,00
ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE DELLA MAMMELLA DX	40	2.089 €	€ 2.451,00
ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE DELLA MAMMELLA SX	40	2.089 €	€ 2.451,00
INFILTRAZIONE DI CHELOIDE	15	264 €	€ 311,00
INCISIONE CON DRENAGGIO DI CUTE E TESSUTO SOTTOCUTANEO	20	269 €	€ 316,00
BIOPSIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO	20	269 €	€ 316,00
RIMOZIONE ASPORTATIVA DI FERITA, INFETZIONE O ustione	20	136 €	€ 161,00
RIMOZIONE DI UNGHIA, MATRICE UNGUEALE O PLICA UNGUEALE	15	179 €	€ 211,00
CHEMIOCHIRURGIA DELLA CUTE (Peeling chimico della cute)	20	354 €	€ 416,00
DERMOABRASIONE	40	443 €	€ 521,00
RIMOZIONE NON ASPORTATIVA DI FERITA, INFETZIONE O ustione	10	72 €	€ 86,00
DIATERMOCOAGULAZIONE	20	354 €	€ 416,00
ASPORTAZIONE O DISTRUZIONE NEOFORMAZIONI	20	439 €	€ 516,00
ASP. CHIRURGICA DI LESIONI O TESSUTO CUTANEO O SOTTOCUTANEO	30	2.170 €	€ 2.546,00
ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE	30	703 €	€ 826,00
ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE - NEVO	30	443 €	€ 521,00
AMPLIAMENTO SU PREGRESSA ASPORTAZIONE DI LESIONE CUTANEA	40	878 €	€ 1.031,00
SUTURA ESTETICA DI FERITA AL VOLTO	30	529 €	€ 621,00
INNESTO CUTANEO, NAS	40	1.309 €	€ 1.536,00
AVANZAMENTO DI LEMBO PEDUNCOLATO	40	533 €	€ 626,00
RIPARAZIONE DI DIFETTI DEL VISO	120	2.626 €	€ 3.081,00
VISITA CHIRURGICA PLASTICA DI CONTROLLO	15	136 €	€ 161,00
VISITA A COMPLETAMENTO DELLA PRIMA VISIT	15	77 €	€ 91,00
VIDEODERMATOSCOPIA	20	179 €	€ 211,00
PRIMA VISITA CHIRURGICA PLASTICA	20	145 €	€ 171,00
FASCIATURA SEMPLICE	10	72 €	€ 86,00
MEDICAZIONE DI FERITA	10	90 €	€ 106,00
MESOTERAPIA	20	354 €	€ 416,00
MEDICAZIONE AVANZATA SEMPLICE	10	269 €	€ 316,00
ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE CUTANEA E SOTTOCUTANEA DEL VOLTO	30	837 €	€ 1.076,00
BIOPSIA DEL NASO	20	1.304 €	€ 1.531,00
INIEZIONE O INFUSIONE DI ALTRE SOSTANZE TERAPEUTICHE O PROFILATTICHE	15	439 €	€ 516,00
CONSULTO/RELAZIONE MEDICO LEGALE	30	563 €	€ 661,00
INCISIONE CON DRENAGGIO DI FAVO	20	439 €	€ 516,00
SUTURA ESTETICA DI FERITA DI ALTRI DISTRETTI DEL CORPO	30	699 €	€ 821,00

\* Tariffa applicata dall'U.L.SS. alla Struttura

\*\* Tariffa minima che la Struttura deve applicare al paziente